



**Authority Stu in liquidazione**  
Società per Azioni  
Direzione e coordinamento del socio unico:  
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.  
Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma  
Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152  
Capitale Sociale: € 3.132.880  
REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344  
Numero Registro imprese: 02391080344  
Pec: [Authority@grapec.it](mailto:Authority@grapec.it)

Prot. n. 2016/107  
Parma, 14 marzo 2016

**Oggetto:** Nuova Scuola Europea di Parma – Lavori di completamento - Affidamento dei lavori di completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili ex art. 57 II° comma lettera b) D. Lgs. 163/2006 - Atto motivato ex art. 121 V° comma lettera a) D.Lgs. 104/2010.

### Il Liquidatore

#### Premessa

Con contratto d'appalto stipulato per atto pubblico in data 22.11.2010 a ministero Notaio dott. Canali di Parma (rep. 32833; racc. 15318), Authority S.T.U. s.p.a. ha affidato all'ATI COGE-UNIECO (in seguito più semplicemente ATI) i lavori di realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

L'opera doveva essere ultimata entro 503 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; la remunerazione parziale dell'opera realizzata dall'appaltatore, ai sensi dell'art 53, VI comma, del d.lgs. 163/2006 doveva avvenire attraverso il trasferimento dell'immobile denominato "ex scuola media Pascoli" sito in Parma alla Via Saffi.

Il corrispettivo dell'appalto - a corpo - era stato fissato in € 23.480.444,55 oltre IVA, da corrispondersi quanto ad € 16.410.444,55 in numerario e quanto ad € 7.070.000,00 mediante cessione del suddetto immobile secondo quanto offerto dall'ATI in sede di gara.

Esaurita la quota di corrispettivo in denaro, le somme dovute all'ATI dovevano essere corrisposte esclusivamente mediante il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile sito in Parma, Via Saffi.

Con nota 18.03.2015 assunta al protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2015/124 trasmessa all'A.T.I. in data 19.03.2015 con racc. a/r anticipata via fax e pec, per le motivazioni ivi indicate e qui integralmente richiamate, la scrivente Società recedeva



Authority StU in liquidazione  
Società per Azioni  
Direzione e coordinamento del socio unico:  
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.  
Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma  
Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152  
Capitale Sociale: € 3.132.880  
REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344  
Numero Registro imprese: 02391080344  
Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 12 del contratto d'appalto sottoscritto.

Con comunicazione 10.07.2015 e successiva nota in pari data, questa Società invitava l'ATI alla sottoscrizione del conto finale che veniva sottoscritto con riserva in data 04 agosto 2015.

L'ATI non consegnava, tra gli altri documenti, le dichiarazioni di conformità degli impianti, né in sede di conto finale, né in sede di collaudo in esito al recesso ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Nelle more del collaudo delle opere, con ricorso notificato in data 29.09.2015 l'ATI promuoveva, avanti al Tribunale delle Imprese di Bologna, accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. avente ad oggetto – tra l'altro – la mancata consegna della documentazione di corretta fornitura, posa ed esecuzione delle opere, ivi comprese le dichiarazioni di conformità degli impianti - realizzati parzialmente - ex art. 7 del D.M. Ministero dello sviluppo economico n. 37/2008.

Come emerge dal verbale del CTU del 02/03/2016, assunto in sede di ATP, l'ATI ribadiva allo stato la propria indisponibilità a consegnare a questa Società le suddette certificazioni.

L'importo complessivo dei lavori per ultimare le opere di cui all'originario contratto, comunicato dal progettista Prof. Paolo Spinelli in data 24 giugno 2015 ed integrato in data 25 novembre 2015, ammonta ad € 3.795.703,64; pertanto, trattandosi di importo sotto soglia, dette opere possono essere legittimamente scorporate in due lotti funzionali,

- il primo riguardante l'ultimazione degli impianti elettrici, meccanici e speciali e relative opere edili necessarie per il completamento, funzionamento e conservazione degli impianti medesimi;

- il secondo, consistente nell'affidamento dei lavori, tra loro coerenti, per la realizzazione dei presidi di prevenzione incendi (rete antincendio, anello stradale interno, aree di sosta e parcheggio mezzi speciali, e aree di raccolta) finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e in più in generale alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie (strade di accesso, illuminazione esterna e



**Authority Stu in liquidazione**

Società per Azioni  
Direzione e coordinamento del socio unico:  
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.  
Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma  
Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152  
Capitale Sociale: € 3.132.880  
REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344  
Numero Registro imprese: 02391080344  
Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

Si tratta di contratti funzionali alla realizzazione di un intervento unitario che tuttavia non possono confluire in una medesima procedura di affidamento poiché, per quanto di seguito esposto, il primo lotto funzionale deve necessariamente essere aggiudicato con affidamento diretto.

Infatti Authority S.T.U. s.p.a. ritiene necessario aggiudicare i lavori di ultimazione degli impianti elettrici meccanici e speciali e delle relative opere edili a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e segnatamente ai sensi dell'art. 57, Il comma, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici per i seguenti motivi:

- occorre considerare le prescrizioni di cui al citato D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti), il cui art. 7, I comma, stabilisce che, al termine dei lavori, previa verifica della funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di quanto realizzato;
- il VI comma dell'art. 7 cit. - con una norma "di chiusura" - prevede, per quanto di interesse, che: *"Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15 (n.d.r.: applicazione delle sanzioni), non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti";*
- da quanto sopra emerge che, per gli impianti eseguiti nella vigenza del D.M. 37/2008, la certificazione di conformità deve essere rilasciata dall'impresa che ha realizzato l'impianto, senza la possibilità di acquisire la certificazione sostitutiva di un professionista abilitato anche in relazione, come nella fattispecie, ad impianti che non sono stati completati dall'ATI uscente;
- si rinvencono, infatti, numerosi riferimenti testuali che militano a favore non solo dell'ammissibilità di certificazioni parziali, cioè riguardanti parti di opere, ma della



**Authority Stu in liquidazione**

Società per Azioni  
Direzione e coordinamento del socio unico:  
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.  
Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma  
Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152  
Capitale Sociale: € 3.132.880  
REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344  
Numero Registro imprese: 02391080344  
Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

- si rinvencono, infatti, numerosi riferimenti testuali che militano a favore non solo dell'ammissibilità di certificazioni parziali, cioè riguardanti parti di opere, ma della necessità che tali certificazioni siano rilasciate dal soggetto che ha eseguito, ancorché parzialmente, i lavori;
- in particolare, gli allegati richiamati dall'art. 7 del D.M. 37/2008, che costituiscono il modello da utilizzare al fine di rendere la prescritta dichiarazione di conformità degli impianti, includono tra gli "Allegati obbligatori" il "riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti";
- inoltre, gli allegati suddetti riportano la "Legenda" riguardante la corretta compilazione della dichiarazione di conformità, la quale, con riferimento a tale ipotesi (punto 7), specifica che: "I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, c. 6)";
- l'allegato in parola riporta, inoltre, che: "Nel caso che parte dell'impianto sia predisposta da altra impresa, la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti" (n.d.r.: nome dell'impresa esecutrice e data della dichiarazione di conformità o di rispondenza);
- si tratta di riferimenti da cui emerge la necessità che, in ipotesi di impianti realizzati parzialmente, la dichiarazione di conformità venga rilasciata dal soggetto che ha realizzato quella specifica parte dell'impianto;
- quanto sopra significa che, per gli impianti non ultimati eseguiti sotto la vigenza del D.M. 37/2008, la certificazione in oggetto, per ciascun impianto parziale, può essere rilasciata soltanto dall'impresa installatrice (nella duplice accezione - sussistendone i requisiti - dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore);
- posto che, relativamente a tutti gli impianti non ultimati:
  - l'ATI non ha reso le ridette certificazioni, avendo anzi dichiarato espressamente che allo stato non intende consegnarle a questa Società;
  - eventuali iniziative giurisdizionali volte ad acquisirle coattivamente dall'ATI, anche ammesso che fossero ipotizzabili, sono già state prima d'ora escluse non solo in quanto



**Authority StU in liquidazione**

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapac.it](mailto:Authority@gigapac.it)

lunghe, dispendiose e, comunque, aleatorie non potendosi sapere se, quali e quante dichiarazioni fossero - e tuttora siano - nella effettiva disponibilità dell'ATI, ma anche perché occorre necessariamente definire un quadro tecnico-economico certo funzionale alla chiusura della contabilità, all'emissione del conto finale ed alle operazioni di collaudo entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente;

- per tali ragioni, allo stato, non resta che un soggetto in grado di rilasciare la certificazione di conformità: il subappaltatore che ha eseguito i lavori e cioè la società SIELV s.p.a. divenuta nel frattempo la società Bilfinger SIELV s.r.l. con sede in via VIII Strada n. 9, Zona Industriale Fossò 30030 Venezia;

- quest'ultima, però, non è tenuta giuridicamente a fornire la predetta dichiarazione alla Stazione appaltante, posto che l'art. 7, I comma, del D.M. 37/2008 obbliga l'esecutore a rilasciarla al "committente", che deve essere individuato nel committente diretto (l'ATI) e non nel c.d. committente principale (la Stazione appaltante);

- infatti, non intercorre alcun rapporto tra il subappaltatore e la Stazione appaltante in ragione dell'autonomia del contratto di subappalto, al quale il committente (principale) rimane estraneo;

- pertanto, poiché l'ATI non solo non ha consegnato nei termini suddetti le predette dichiarazioni, ma ha dichiarato espressamente che non intende rilasciarle a questa Società, non potendosi ricorrere alla dichiarazione di rispondenza resa da un tecnico abilitato trattandosi di lavori - parziali - eseguiti sotto la vigenza del D.M. 37/2008 e non avendo questa Società alcun titolo per pretendere il rilascio da parte dell'esecutore/subappaltatore, quest'ultimo risulta essere l'unico operatore sul mercato in grado di certificare e, quindi, di ultimare gli impianti in oggetto.

Per tutto quanto precede, si ritiene integrato il requisito di cui all'art. 57, II comma, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui "qualora, per ragioni di natura tecnica ... il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato", le Stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Ritenuto di non doversi procedere ad alcuna previa indagine di mercato volta alla individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori, attese l'evidente



**Authority StU in liquidazione**

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

inutilità, poiché, come emerge da quanto sopra, l'"unicità" di tale operatore discende necessariamente dalle disposizioni di cui al citato art. 7 del D.M. 37/2008, che identificano "a priori" il soggetto in grado di certificare ed ultimare le opere in questione.

Anche ai fini dell'interesse pubblico perseguito, occorre considerare l'indifferibilità e l'urgenza degli interventi di ultimazione degli impianti elettrici meccanici e speciali e delle relative opere edili, in quanto:

- attualmente la Scuola per l'Europa è ospitata in via provvisoria nel sopra citato immobile c.d. "ex scuola media Pascoli";

- occorre addivenire nel più breve tempo possibile al completamento dei lavori al fine di scongiurare il rischio che la mancata ultimazione del complesso scolastico possa precludere alla Scuola per l'Europa di Parma l'accreditamento presso il sistema scolastico delle Scuole Europee, con grave danno per la Città di Parma e lo Stato Italiano;

- solo attraverso l'effettiva e tempestiva ripresa dei lavori in cantiere possono essere efficacemente scongiurati i degradi delle strutture dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana negli edifici e gli episodi di furti e gli atti di vandalismo perpetrati a danno delle strutture anche in considerazione del fatto che i controlli da parte di idoneo Istituto di Vigilanza, per quanto opportunamente disposti, non possono, in ragione della vastità dell'area di cantiere (pari a circa mq 85.000,00), inibire in toto gli episodi suddetti.

Deve inoltre essere considerato il contributo ministeriale pari ad € 3.900.000,00 previsto dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) suddiviso sul biennio 2016-2017 sulla base del cronoprogramma dei lavori di ultimazione della nuova sede della Scuola per l'Europa in € 3.120.000,00 per l'anno 2016 ed € 780.000,00 per l'anno 2017, oltre ad € 1.193.223,47 stanziati, per lo stesso fine, dal Comune di Parma.

Delle sopra descritte esigenze di celerità ed urgenza, connesse anche alle risorse finanziarie già stanziate, si sono fatte carico tutte le Istituzioni cittadine, e in particolare il Comune di Parma, il Prefetto della Provincia di Parma e la Provincia di Parma, che in data 29.02.2016 hanno sottoscritto unitamente ad EFSA ed alla Scuola per l'Europa un documento in forza del quale si sono impegnati, ciascuno per le proprie responsabilità

6  
   
AUTHORITY STU S.p.A.





**Authority StU in liquidazione**

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

e competenze, ad intraprendere ogni iniziativa istituzionale finalizzata al completamento del plesso scolastico.

L'oggetto del contratto in parola è rappresentato dal completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e delle relative opere edili presso la Scuola Europea di Parma per un importo complessivo pari ad € 1.709.984,34, che, previa verifica delle condizioni di cui degli artt. 38, 41 e 42 del D.lgs. 163/2006 secondo le modalità ivi sancite, sarà affidato direttamente a favore della società Bilfinger SIELV Facility Management s.r.l. a mezzo della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma II° lettera b) D. Lgs. 163/2006.

Tutto ciò premesso

dichiara di ritenere

che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara come descritta in premessa e per i motivi sopra indicati sia consentita dal D. Lgs. 163/2006.

Il Liquidatore

Dott. Nicola Rinaldi

Parma, 14 marzo 2016

  
**AUTHORITY STU S.p.A.**  
Società soggetta alla Direzione ed al  
coordinamento di S.T.T. s.p.a.

*Nicola Rinaldi*